



1. SCOPO.

Scopo della presente documento è quello di:

- dare evidenza dell'avvenuta valutazione dei rischi per le lavoratrici madri,
- dare indicazioni per l'adozione delle necessarie misure di tutela, relativamente alla corretta gestione ed organizzazione del lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

L'obiettivo finale è quello di garantire la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei nascituri.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le indicazioni del presente documento si applicano all'interno dell'istituzione scolastica, nei casi in cui le lavoratrici abbiano informato del proprio stato di gravidanza.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Il presente documento costituisce valutazione dei rischi per la corretta gestione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della vigente normativa per la tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/01).

Sono inoltre state prese in esame

- Le linee guida INAIL 2002 e le linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 approvate con DGR 2901/09 della Regione Veneto.
- La circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro - direzione centrale coordinamento giuridico - prot. n. 553 del 02.04.2021.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE:

Preventivamente a scuola emette una comunicazione con la quale si invita tutto il personale femminile ad avvisare la direzione dell'eventuale stato di gravidanza accertato quanto prima possibile, al fine di poter attuare le procedure di tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice e del nascituro.

In caso di segnalazione la scuola:

- Analizza le mansioni lavorative svolte dall'interessata.
- Verifica i livelli di rischio, che risultano dall'analisi condotta al successivo punto "VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONTROMISURE".
- Attua le contromisure necessarie risultanti dalla valutazione dei rischi.



LAVORI VIETATI ai sensi degli Artt. 7 e 8 del D.Lgs. 151/01

Descrizione		Mansioni svolte da personale femminile per le quali sono previsti tali lavori
01	Trasporto e al sollevamento di pesi	Collaboratore Scolastico Insegnante (anche di sostegno) se adibito specificatamente alla movimentazione manuale di carichi (es. ed. fisica) e/o di alunni portatori di handicap
Allegato A D.Lgs. 151/01 - lavori faticosi, pericolosi ed insalubri		
02	A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;	Nessuna
03	B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	Nessuna
04	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestososi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	Nessuna
05	D) quelli che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	Nessuna
06	E) quelli su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
07	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
08	G) quelli che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
09	H) quelli con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
10	I) quelli con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
11	L) quelli di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	Nessuna
12	M) quelli agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	Nessuna
13	N) quelli di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	Nessuna
14	O) quelli a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.	Nessuna
Allegato B D.Lgs. 151/01 - lavori faticosi, pericolosi ed insalubri		
Lavoratrici gestanti		
15	Lavori che espongono ad agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	Nessuna
16	Lavori che espongono ad agenti biologici: - toxoplasma; - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione	Insegnante (anche di sostegno) Assistente Personale Collaboratore Scolastico nelle Scuole Primarie e dell'infanzia
17	Lavori che espongono ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.	Nessuna
18	Lavori in condizioni di lavoro sotterraneo di carattere minerario.	Nessuna
Lavoratrici in periodo successivo al parto		
19	Lavori che espongono ad agenti chimici quali piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	Nessuna
20	Attività in condizioni di lavoro sotterraneo di carattere minerario.	Nessuna
21	Lavori che espongono a radiazioni ionizzanti: attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert.	Nessuna

CONTROMISURE

Le lavoratrici, le cui mansioni lavorative prevedono i lavori sopra riportati vengono adibite ad altre mansioni. Quando la lavoratrice non possa essere assegnata ad altre mansioni, si attua la procedura per l'interdizione dal lavoro, attraverso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 e successive modifiche

Sezione 3.3: Valutazione dei rischi per lavoratrici madri

Data Aggiornamento: 01.09.2022

Pag. 3/7

Art. 11 D.Lgs. 151/05 - Allegato C

Descrizione della sorgente di rischio specifica	Mansioni svolte da personale femminile per le quali è prevista l'esposizione	Azioni e misure di prevenzione e protezione ATTUATE per la lavoratrice	Rischio residuo			Formazione necessaria	Manutenzione controllo necessari	D.P.I.	Azioni e misure di prevenzione e protezione per il miglioramento
			Entità danno I-II-III-IV	Probabilità A B C D	Valore				
Esposizione ad Agenti Fisici che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, quali: ✓ colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti, ✓ movimentazione manuale di carichi, □ rumore, □ radiazioni ionizzanti, □ radiazioni non ionizzanti, □ sollecitazioni termiche, ✓ movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno sia all'esterno degli edifici, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici.	Collaboratore Scolastico Insegnante (anche di sostegno) se adibito specificatamente alla movimentazione manuale di carichi (es. ed. fisica) e/o di alunni portatori di handicap	a) Organizzazione dei turni di lavoro evitando momenti di solitudine. b) Possibilità di pause frequenti e di assumere posizioni di riposo (sedute). c) SE ATTUABILE Ri-organizzazione delle attività escludendo movimentazione carichi, attività faticose con posture non ergonomiche, uso di scalette portatili, lavori pesanti di pulizia, utilizzo prodotti chimici pericolosi, altrimenti proposta di interdizione dal lavoro. d) Informazione della lavoratrice sulla nuova organizzazione del lavoro (rif. punti a, b e c). e) Conferma del buono stato di salute della lavoratrice, tramite visite mediche periodiche previste dal SSN.	III	A	3	Formazione ed informazione della lavoratrice sulle misure preventive e protettive adottate e da adottare per lo svolgimento delle mansioni lavorative.	Quelli previsti dai piani di manutenzione ordinaria/straordinaria sulle attrezzature.	Quelli ev. previsti per l'uso di prodotti detergenti non pericolosi (vedi schede di sicurezza e etichette sui prodotti)	Monitoraggio del corretto comportamento della lavoratrice e vigilanza sul mantenimento dello stato di sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.
Esposizione ad Agenti Chimici che possono causare pericolo la salute delle gestanti e del nascituro: a) sostanze cancerogene o che possono nuocere al feto ai sensi della direttiva n. 2013/35/UE, b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08; c) mercurio e suoi derivati; d) medicinali antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo; nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	Collaboratrice scolastica, ev. personale tecnico di laboratorio che utilizzi prodotti chimici		II	A	2				
Esposizione ad Agenti Biologici che possono causare pericolo la salute delle gestanti e del nascituro; dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08 nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.	Insegnante (anche di sostegno) Assistente Personale Collaboratore Scolastico nelle Scuole Primarie e dell'infanzia	SE ATTUABILE adibire la lavoratrice ad altra mansione, che non comporti contatto con gli ambienti frequentati degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia, altrimenti proposta di interdizione dal lavoro	III	/	0	/	/	/	/
Impiego in Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08	Nessuna	/	/	/	/	/	/	/	/
Attività in condizioni di lavoro sotterraneo di carattere minerario	Nessuna	/	/	/	/	/	/	/	/


6. VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONTROMISURE ai sensi dell'Art. 11 D.Lgs. 151/01
 La stima del rischio si attua con le modalità e i criteri descritti nella sezione 1.



7. SCHEMI DELLE PROCEDURE DA ATTUARE



Vengono di seguito analizzate n°6 casistiche in funzione della mansione (insegnante/collaboratrice), luogo di lavoro (scuola infanzia, primaria, secondaria) e situazione pre o post parto.

LAVORATRICI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - PERIODO PRE PARTO







LAVORATRICI SCUOLA SECONDARIA - PERIODO PRE PARTO





LAVORATRICI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - PERIODO POST-PARTO





8. CONCLUSIONI E VALUTAZIONI FINALI.

Dall'analisi delle mansioni, dell'organizzazione del lavoro e delle contromisure necessarie per le lavoratrici madri risulta che:

- **Vi sono** mansioni svolte da personale femminile che prevedono **lavori VIETATI**, ai sensi degli art. 7 e 8 del D.Lgs. 151/01.
- **Vi sono mansioni** svolte da personale femminile che **espongono a fattori di rischio chimico, fisico e/o biologico** di cui all'Art. 11 e Allegato C del D.Lgs. 151/01.
- **Necessita verificare caso per caso la possibilità di attuare le contromisure** necessarie per l'adeguata riduzione dei rischi della lavoratrice madre (es. spostamento ad altra mansione).
- **Se** dall'analisi delle contromisure risulta che **i rischi** per la lavoratrice madre **non sono adeguatamente ridotti necessita proporre l'interdizione dal lavoro** alla direzione provinciale del lavoro.

Per i dettagli organizzativi si faccia riferimento alla procedura operativa 12e allegata al DVR.

9. GESTIONE DEI CASI DI GRAVIDANZA CON EMERGENZA CORONAVIRUS IN CORSO

Preso atto che secondo il rapporto ISS COVID-19 n. 02/2021 l'infezione da Sars-Cov2 sul decorso della gravidanza non comporta effetti particolarmente gravosi o pericolosi e considerato che lo stato di emergenza sanitaria è cessato il 31.03.2022, allo stato attuale non si ravvisa la necessità di adottare ulteriori contromisure di cautela per le lavoratrici della scuola secondaria.

In funzione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e dell'eventuale comparsa di eventuali nuove varianti più "aggressive", potrà essere valutata l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, quale lo spostamento ad altra mansione confacente, che limiti i contatti interpersonali lavorativi o la richiesta di interdizione dal lavoro alla direzione provinciale del lavoro (quando non sia possibile adibirla ad altre mansioni confacenti).

Tale procedura risulta già adottata per le lavoratrici della scuola di ordine inferiore per il rischio Biologico da virus della rosolia.